

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTECCHIO

STATUTO

- Art. 1

E' costituita la Polisportiva Dilettantistica Montecchio. La Polisportiva in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli Art. 36 e seguenti del Codice Civile. La Polisportiva ha sede in loc. Montecchio di Cortona (AR) presso i locali del campo sportivo "Ennio Viti".

- Art. 2

La Polisportiva non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva rivolta anche all'impegno sociale nel territorio interessato all'attività, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.

La Polisportiva è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

- Art. 3

I colori sociali sono : BIANCO E ROSSO

- Art. 4

La Polisportiva si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

- Art. 5

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai Soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dai beni mobili ed immobili che la Polisportiva possiede e da quanto potrà

possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associazioni e/o di terzi.

- **Art. 6**

Le entrate sono costituite da :

- a) quote associative annue o periodiche dei Soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei Soci
- c) eventuali contributi del CONI , della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive ed attività connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni;
- e) altri introiti inerenti iniziative culturali, artistiche, ricreative e sociali organizzate dall'Associazione anche con il patrocinio di Enti.

- **Art. 7**

L'esercizio sociale chiude il 30 Giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto alla Polisportiva di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Polisportiva.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impegnato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

- **Art. 8**

Soci della Polisportiva possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi che facciano domanda in forma scritta.

- **Art. 9**

Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale

Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

- **Art. 10**

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 17, nonché a partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dalla Polisportiva; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce la Polisportiva come da apposito Regolamento.

Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

- **Art. 11**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni ;
- b) per morosità protrattasi per almeno 3 (tre) mesi ;
- c) per venir meno dei requisiti per l'ammissione ;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrarie alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il Socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del Socio interessato, regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

- **Art. 12**

Gli organi della Polisportiva sono:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Il Presidente
- c) Consiglio Direttivo

• Art. 13

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella Sede della Polisportiva a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax, con spedizione ai Soci, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei Soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'Ordine del Giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di cinque giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo, accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni due anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro Organo direttivo o amministrativo della Polisportiva;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività della Polisportiva;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa, nonché della quota mensile o annuale e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'Ordine del Giorno;
- e) sullo scioglimento della Polisportiva e sulla modalità di liquidazione.

• Art. 14

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza del 51% degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento della Polisportiva si applicano del disposizioni di cui al successivo Art. 21.

- Art. 15

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato a mezzo delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

- Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Polisportiva ed in sua assenza da Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età qualora fossero nominati due o più Vice Presidenti; in assenza anche dei suddetti, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige Verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente art. 14.

- Art. 17

Coloro che intendessero essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica della Polisportiva.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere Soci effettivi della Polisportiva e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'Art. 8 del presente Statuto;
- non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.

• Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composta solo da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente della Polisportiva, da uno o più Vice Presidenti, nominati dallo stesso Consiglio, e da altri quattro Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le stesse cariche sociali presso altre Società ed Associazioni sportive nell'ambito della stessa Federazione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

• Art. 19

Al Consiglio direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria della Polisportiva.

Il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio o il Rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni

connesse all'attività sportiva ed amministrativa della Polisportiva e quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle delibere occorre comunque la presenza del Presidente o di uno dei Vice Presidenti nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Precedente più anziano d'età; in assenza dei tre il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo, da un Segretario appositamente nominato.

- **Art. 20**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Polisportiva nei confronti dei terzi.

Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti, il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di età.

- **Art. 21**

La durata della Polisportiva è illimitata. La Polisportiva potrà essere sciolta solo in seguito a specifica delibera dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.

La delibera deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'Art.90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

- **Art. 22**

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e la Polisportiva o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

- Art. 23

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in maniera dettate dal Codice Civile.